

ARPAL UMBRIA – Agenzia Regionale per le Politiche attive del lavoro

Il percorso di formazione dell'apprendistato professionalizzante

La formazione per l'apprendistato professionalizzante si articola in:

1 FORMAZIONE TECNICO-PROFESSIONALE da erogare a cura dell'impresa.
L'impresa organizza il percorso di formazione tecnico-professionale, sia all'interno che all'esterno con il supporto di strutture qualificate, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva che individua gli obiettivi formativi da conseguire in relazione a qualifiche o gruppi di qualifiche professionali.

2 FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE di competenza della Regione.



La partecipazione dell'apprendista alle attività formative è **OBBLIGATORIA**.

.....

La formazione tecnico-professionale

La **formazione tecnico-professionale** è erogata sotto la **RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA**, sulla base di quanto previsto dal Piano Formativo Individuale.

La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono definite dalla contrattazione collettiva, tenendo conto dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire.

L'impresa organizza il percorso di formazione tecnico-professionale, sia all'interno che all'esterno con il supporto di strutture qualificate, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva che individua gli obiettivi formativi da conseguire in relazione a qualifiche o gruppi di qualifiche professionali.

.....

La formazione di base e trasversale

L'offerta formativa per le competenze di base e trasversali è FINANZIATA E DISCIPLINATA DALLA REGIONE UMBRIA con la D.G.R. n. 810/2017 "INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI E DISCIPLINA DELLA RELATIVA OFFERTA FORMATIVA".

Durata

La durata della formazione di base e trasversale è declinata con un **monte ore differenziato in base al TITOLO DI STUDIO posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione**, così come di seguito descritto:

- 1** per gli apprendisti non in possesso di un titolo di studio o in possesso di titolo di studio di scuola primaria o scuola secondaria di primo grado, devono essere effettuate **120 ORE**, distribuite con almeno 40 ore all'anno, dalla data di assunzione.
- 2** per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale o di un diploma professionale o di un diploma di istituto tecnico superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore acquisito in un percorso IFTS, devono essere effettuate **80 ORE**, distribuite nei tre anni come segue: 40 ore il primo, 24 ore il secondo e 16 ore il terzo anno.
- 3** per gli apprendisti in possesso di una laurea o di una laurea magistrale o di altri titoli superiori alla laurea, devono essere effettuate **40 ORE**, distribuite nei tre anni come segue: 24 ore il primo, 8 ore il secondo e 8 ore il terzo anno.

La durata della formazione di base e trasversale **può essere ridotta** per gli apprendisti:

- che abbiano acquisito, nel corso del contratto di apprendistato, di un titolo di studio superiore a quello posseduto al momento dell'assunzione
- che abbiano già completato percorsi coerenti con la normativa vigente, o parte di essi, in precedenti rapporti di apprendistato
- in possesso di crediti formativi sulla sicurezza.

Contenuti

La formazione di base e trasversale oggetto dell'offerta formativa pubblica si articola in una **selezione di Unità Formative** relative alle seguenti aree di competenza

- Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
- Competenza digitale
- Comunicazione nelle lingue straniere (lingua italiana per i lavoratori di madre lingua straniera)
- Comunicazione nella lingua italiana
- Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
- Competenze sociali e civiche
- Organizzazione e qualità aziendale
- Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo
- Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva
- Imparare ad imparare
- Spirito di iniziativa ed imprenditorialità
- Consapevolezza ed espressione culturale

Modalità di erogazione

1 OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

L'impresa, per la formazione di base e trasversale, può avvalersi dell'**offerta pubblica finanziata** disponibile per gli apprendisti assunti presso sedi operative presenti sul territorio regionale.

L'offerta formativa pubblica è gestita da ARPAL Umbria.

L'offerta formativa pubblica è disponibile nell'apposita sezione "Apprendistato" del Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento - CURA - Categoria "Offerta formativa ad accesso individualizzato", accessibile all'indirizzo:

https://siru.regione.umbria.it/SIRU/catalogo_off/index_pubb.php

selezionando nel menù a tendina "Sezione del progetto" la voce "Sezione 4 (solo apprendistato)

Se l'impresa decide di avvalersi della formazione pubblica finanziata, al fine di garantire l'avvio della medesima entro i primi sei mesi dalla stipulazione del contratto, ha l'obbligo di iscrivere l'apprendista presso uno degli operatori presenti nel Catalogo.

2 FORMAZIONE EROGATA DIRETTAMENTE DALL'IMPRESA

Il datore di lavoro, anche in presenza dell'offerta formativa pubblica finanziata, può erogare direttamente, **sotto la propria responsabilità e a proprio carico**, le competenze di base e trasversali, anche avvalendosi di soggetti terzi. **In tal caso la formazione NON È OGGETTO DI FINANZIAMENTO PUBBLICO.**

! L'APPRENDISTA È TENUTO A FREQUENTARE LA TOTALITÀ DELLE ORE PREVISTE DAL PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE.

! LE ASSENZE DALLE ATTIVITÀ FORMATIVE SONO AMMESSE SOLO PER CAUSE CONTRATTUALMENTE PREVISTE (PERMESSI, MALATTIA ETC.) E, IN OGNI CASO, DEVONO ESSERE GIUSTIFICATE.

Attestazione delle competenze

1 Concluso il percorso per la formazione di base e trasversale, **l'agenzia formativa rilascia:**

→ all'apprendista, **un'attestazione di frequenza** relativamente alla formazione completata

→ al datore di lavoro, un'attestazione relativa alla frequenza dell'apprendista all'attività erogata

2 Il datore di lavoro è tenuto a registrare la formazione effettuata e la qualificazione professionale ai fini contrattuali acquisita dall'apprendista al termine dell'intero periodo formativo mediante gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente.